



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma  
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815  
Indirizzo internet: lazio.lnd.it  
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

# Stagione Sportiva 2022-2023

## Comunicato Ufficiale N° 285 del 17/03/2023

### Attività di Lega Nazionale Dilettanti

## INDICE

**Risultati Gara del 03/03/2023**

Pag. 2

**Giustizia Sportiva**

Eccellenza – Juniores Regionale Under  
19 B

Pag. 2/5

**1. Risultati Gare del 03.03.2023**

JUNIORES UNDER 19 REGIONALE FEMMINILE					
<b>GIRONE:</b>	<b>B</b>				
DATA	GIORNATA				
3/03/23	3/A	RES WOMEN	FROSINONE CALCIO	3	- 1

# GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Ernesto Milia, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Cesare Corsetti nella seduta del 17.03.2023, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

## CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 B REGIONALE C11

### GARE DEL 18/ 2/2023

#### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

##### **POLISPORTIVA TECCHIENA - SPORTING SAN CESAREO**

Il giudice sportivo

- sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 257 del 23/02/2023;

- esaminato il ricorso fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio e nel rispetto delle norme federali, dalla società SPORTING SAN CESAREO, con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto la società POLISPORTIVA TECCHIENA ha impiegato il sig. PROMUTICO Lorenzo dapprima come assistente dell'arbitro e successivamente al 31 del secondo tempo partecipante alla gara in sostituzione di un proprio compagno d squadra.

Per l'effetto chiede quanto previsto dalle norme vigenti.

Il ricorso è infondato.

Esaminati gli atti ufficiali, come noto fonte di prova, l'arbitro sul rapporto di gara e successivo supplemento, indica che al 23 del secondo tempo il sig. PROMUTICO Lorenzo entrava in campo in sostituzione del compagno di squadra PIETROBONO Federico n.6, il quale prendeva il posto del collega come assistente di parte.

La gara ha avuto regolare svolgimento come previsto dall'art. 63, comma 3 delle N.O.I.F. che recita Nelle gare di cui al comma 2, un calciatore iscritto nell'elenco ufficiale di gara, che svolga le funzioni di assistente di parte, può nella stessa gara partecipare come calciatore. Nelle medesime gare, un calciatore iscritto nell'elenco ufficiale di gara e già partecipante alla stessa può, successivamente, svolgere le funzioni di assistente.

#### **PQM**

#### **DELIBERA**

1. di respingere il ricorso proposto dalla società SPORTING SAN CESAREO
2. di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio POLISPORTIVA TECCHIENA SPORTING SAN CESAREO 2 - 0
3. il contributo va incamerato

**ROCCASECCA T.SAN TOMMASO - ATLETICO LARIANO**

Il Giudice Sportivo

- sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 257 del 23/02/2023;
- esaminato il ricorso fatto pervenire dalla Società ATLETICO LARIANO 1963 con il quale si deduce l'irregolare partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore DI VIZIO Lorenzo (ROCCASECCA T. SAN TOMMASO) in quanto squalificato per una gara effettiva come risulta dal C.U. n. 203 del 12.01.2023 invocandosi per l'effetto quanto previsto dal CGS;
- il ricorso è fondato.

Infatti il citato calciatore DI VIZIO Lorenzo (ROCCASECCA T. SAN TOMMASO) risulta in posizione irregolare e quindi, non aveva titolo a partecipare alla gara in epigrafe, non avendo scontato la squalifica di una gara irrogatagli con C.U. n. 203 del 12.01.2023 per una gara effettiva

- considerato che la squalifica, ai sensi dell'art.21 comma 2 e 5 del CGS il calciatore non avendo scontato la squalifica della gara del 18.01.2023 per rinuncia della Società
- Quanto sopra premesso, accertata l'irregolarità alla partecipazione del calciatore DI VIZIO Lorenzo alla gara in oggetto

Visto l'art. 21 comma 2 e 5 del CGS

**PQM**

**DELIBERA**

- di accogliere il ricorso presentato dalla società ATLETICO LARIANO;
  - di irrogare alla Società ROCCASECCA T. SAN TOMMASO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 3, nonché l'ammenda di euro 100,00;
  - di inibire il dirigente accompagnatore TALPA Fabio fino al 31.03.2025
  - di squalificare per una ulteriore giornata di gara il calciatore DI VIZIO Lorenzo.
- Il contributo va accreditato.

# CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE C11

GARE DEL 8/ 3/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

## LUPA FRASCATI A.S.D. - SPORTING LATINA 2019

Preso atto che la gara in oggetto non è stata disputata per assenza della Società SPORTING LATINA 2019; rilevato che la stessa non ha fatto pervenire alcuna giustificazione in merito, ai sensi di quanto previsto dall'art. 55, comma 1 delle NOIF, per cui deve ritenersi rinunciataria a tutti gli effetti; visto quanto previsto dall'art. 10, comma 1 del C.G.S. e l'art. 53, commi 2 e 7 delle NOIF

**PQM**

**DECIDE**

- a) di infliggere alla società SPORTING LATINA 2019 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 1 - 5 e di penalizzare la stessa società di un punto in classifica (miglior risultato conseguito sul campo nella gara precedentemente sospesa)
- b) di comminare alla stessa società l'ammenda di euro 100,00 (n. 1° rinuncia).

IL GIUDICE SPORTIVO  
(Ernesto Milia)

**Le ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale devono essere versate al Comitato Regionale Lazio entro e non oltre 14 giorni dalla data di pubblicazione del presente Comunicato**

**Publicato in Roma il 17 marzo 2023**

IL SEGRETARIO  
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE  
Melchiorre Zarelli